

STATUTO

SUPERABILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA CIALDINI N.6 INT8

Numero REA: LT - 146154

Codice fiscale: 02106340595

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Studio Notarile Notaio Prof. ANTONIO FUCCILLO Professore Ordinario Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" Via Piagge Marine, 103 - 04018 Sezze (LT) Tel. 0773.887394 - Fax 0773.888768 P. IVA 01753680592	 Antonio Fuccillo NOTAIO
	"ALLEGATO "B" AL N. 27.220 DI RACCOLTA	
	"STATUTO"	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1	
	È costituita, ai sensi della legge 381/1991, la società	
	cooperativa sociale a mutualità prevalente, retta dalle norme	
	del Codice Civile sulla società a responsabilità limitata in	
	quanto compatibili, denominata «SuperAbile SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE».	
	La Società Cooperativa ha sede nel Comune di Latina (LT),	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il competente Registro delle Imprese ai sensi di legge.	
	Art. 2	
	La Società Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e	
	potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.	
	SCOPO ED OGGETTO	
	"Art. 3	
	La Società Cooperativa, nel rispetto dei principi della	
	mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e seguenti del	
	C.C., ha lo scopo di ricercare e garantire opportunità di	
	lavoro per i propri soci alle migliori condizioni del mercato.	
	Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso:	

	- la gestione di attività e di servizi socio assistenziali ed	
	educativi (tipo "A" ex legge 381/91) ed in maniera congiunta	
	o separata attraverso:	
	- lo svolgimento di tutte quelle attività produttive (tipo	
	"B" ex legge 381/91) finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate e, comunque, alla loro piena	
	integrazione sociale ed alla loro piena partecipazione alla	
	vita attiva, tramite un'attività di assistenza, consulenza,	
	tutoraggio da parte di personale qualificato in grado di	
	fornire un servizio adeguato di accompagnamento ed avviamento	
	al lavoro, e precisamente lo svolgimento delle seguenti	
	attività:	
	a) produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti	
	in genere sia in proprio sia in conto terzi, nei settori	
	artigianali e industriali quali: meccanica, elettronica,	
	falegnameria, ceramica, legatoria, pelletteria, grafica,	
	serigrafia, sartoria e tipografia; tese a favorire la più	
	ampia integrazione lavorativa dei soci;	
	b) svolgere attività nel settore della tipografia, fotografia	
	e sartoria;	
	c) attività commerciali di prodotti vari per conto proprio o	
	di terzi;	
	d) chiedere ed ottenere dai competenti uffici ed Autorità	
	l'assegnazione di aree e/o immobili in base alle vigenti te	
	future leggi, sia in diritto di superficie sia in proprietà	

	al fine di costruire impianti produttivi, commerciali,	
	agricoli, strutture sportive, culturali, comunità, complessi	
	turistici, foresterie, alberghi, parchi, nonché strutture	
	amministrative, e promozionali necessarie all'attuazione dei	
	suoi fini istituzionali e per la costruzione di ogni altra	
	opera mobile o immobile destinata a tale scopo;	
	e) acquistare ed accettare in donazione, fabbricati, terreni	
	o qualunque altra struttura destinata al raggiungimento dei	
	fini sociali, sia da privati sia da imprese pubbliche e	
	private, e dal demanio;	
	f) svolgere o gestire qualsiasi attività di ristoro con	
	categorie A, B e C;	
	g) prestazione di servizi di consulenza informatica e	
	direzionale per aziende private e pubbliche amministrazioni,	
	nonchè la fornitura di prodotti hardware e software e gli	
	accessori medesimi;	
	h) produzione, lavorazione e commercializzazione, in proprio	
	e in conto terzi, di prodotti agricoli e di floricoltura ed	
	altro in serra e a cielo aperto;	
	i) assumere la concessione in appalto di lavori, servizi,	
	forniture dallo Stato e da Enti pubblici e privati;	
	j) gestire servizi di affissione, volantinaggio e marketing	
	telefonico;	
	k) gestire la custodia di parcheggi ed immobili, spiagge, ed	
	ogni cosa relativa al verde pubblico;	

	l) eseguire lavori di sterramento, pulizia e manutenzione di	
	parchi, giardini, cigli stradali, canali, nonchè la	
	progettazione e realizzazione di parchi, giardini sia a enti	
	pubblici e privati;	
	m) assumere lavori di pulizia di edifici, scuole pubbliche e	
	private, condomini, appartamenti, negozi, musei, piazzali e	
	reparti industriali, nonchè aree in genere;	
	n) gestire per conto proprio o per conto terzi parchi gioco,	
	mense, palestre, sale ricreative, bar, ludoteche e	
	biblioteche, nonchè impianti sportivi;	
	o) assumere lavori di pulizia e sorveglianza di scuole	
	pubbliche e private;	
	p) assumere lavori di ristrutturazione e restauro di mobili	
	antichi ed usati nonchè riparazione e manutenzione degli	
	stessi;	
	q) assumere lavori di ristrutturazione e restauro di stabili,	
	edifici, abitazioni pubblici e privati nonchè assistenza e	
	manutenzione di impianti elettrici ed idraulici;	
	r) raccolta, stoccaggio e vendita di materiale di varia	
	natura e specie nonchè la separazione delle materie prime,	
	della componentistica ed altro;	
	s) gestire attività di trasporto di merci varie nonchè	
	servizi di traslochi ad enti pubblici e privati;	
	t) organizzare e gestire corsi di formazione e aggiornamento	
	professionale a favore dei soci e non soci;	

	u) prestare servizi di assistenza ad anziani, disabili e	
	persone in stato di disagio.	
	v) svolgere attività di riprese video, realizzazione e	
	direzione di produzioni audiovisive, digitali e contenuti	
	social, comprese le attività tecniche di montaggio regia ed	
	editoria, produzione cinematografica e cortometraggi;	
	z) costituire e gestire enti di formazione con e/o senza	
	accreditamento regionale e/o nazionale.	
	La società potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi, ai sensi dell'articolo 2521, secondo comma, C.C.	
	Su delibera dell'Organo amministrativo, la Società	
	Cooperativa potrà aderire alle associazioni nazionali di	
	categoria e alle relative associazioni regionali e	
	provinciali nella cui circoscrizione ha la propria sede	
	sociale, e ad altri organismi economici e sindacali che si	
	propongono iniziative di attività mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, commerciale e industriale necessarie e	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia	
	direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché	
	a titolo esemplificativo potrà:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi	

	forma escluso lo scopo di collocamento in Società ed altri	
	enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute	
	e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in	
	accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento	
	delle proprie finalità statutarie;	
	b) promuovere lo spirito di previdenza e risparmio dei soci,	
	istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito	
	regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale. È tassativamente vietata la raccolta	
	del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;	
	c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui	
	la Società Cooperativa aderisce, nonchè a favore di terzi	
	nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi	
	vigenti;	
	d) partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e	
	private e intrattenere con lo Stato e gli altri enti pubblici	
	qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo	
	della Società.	
	SOCI	
	Art. 4	
	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi	
	contrastanti con quelli della Società Cooperativa, intendono	

	perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Possono altresì diventare soci tutti coloro che siano nelle	
	condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla	
	realizzazione degli scopi sociali.	
	Art. 5	
	Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Qualora la società sia costituita di un numero di soci	
	inferiore a nove, ai sensi dell'art. 2522 del C.C. essa deve	
	essere costituita esclusivamente da persone fisiche.	
	I soci si distinguono in:	
	1) soci cooperatori : che prestano la loro attività ricevendo	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	2) soci fruitori : che godono a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	3) soci volontari : che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, come	
	previsto dall'art. 2 della legge 381/1991;	
	4) soci elementi tecnici e amministrativi : nel numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	

	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Art. 6	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'Organo amministrativo con i seguenti dati:	
	1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza, codice fiscale;	
	2) attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dall'articolo precedente;	
	3) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	4) motivo della richiesta e categoria dei soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	5) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	compresi i regolamenti interni.	
	Art. 7	
	Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo	
	amministrativo. L'eventuale diniego deve essere motivato.	
	Il nuovo ammesso deve versare a titolo di sovrapprezzo, oltre	
	l'importo della quota minima sociale sottoscritta e alla	
	tassa di ammissione, un'ulteriore quota di capitale sociale	
	da determinarsi dall'organo di amministrazione per ciascun	
	esercizio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti	
	dall'ultimo bilancio approvato.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	

	ammissione, senza che siano stati effettuati detti	
	versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda	
	potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo	
	versamento della tassa di ammissione, del sovrapprezzo, e di	
	quanto previsto dal comma 2, lett. a) dell'art. 21.	
	In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con	
	effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci.	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art. 8	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione, causa di morte.	
	Art. 9	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 C.C., può recedere	
	il socio cooperatore che:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in	
	grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta all'Organo amministrativo accertare le motivazioni	
	della domanda di recesso e provvedere nei modi e tempi di cui	
	all'art. 2532 C.C. sopra citato.	
	Art. 10	
	La decadenza è pronunciata dall'organo di amministrazione nei	
	confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati e nei	
	confronti di quelli che vengano a trovarsi in una situazione	
	di incompatibilità.	

	Art. 11	
	L'esclusione del socio può aver luogo nei casi previsti	
	dall'art. 2533 C.C.	
	Art. 12	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed	
	esclusione debbono essere comunicate, mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soci interessati i	
	quali, nel caso di esclusione, possono proporre opposizione	
	nei termini e nei modi previsti dalla legge e dal presente	
	Statuto.	
	Art. 13	
	I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto soltanto al	
	rimborso delle quote di capitale da essi versate come	
	risultante dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato ai sensi della Legge 59/1992. Il pagamento deve	
	essere fatto allo scadere dei sei mesi successivi	
	all'approvazione del predetto bilancio.	
	Art. 14	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versata, si	
	matura, nella misura e con le modalità previste nel	

	precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte. Le quote non rimborsate	
	saranno devolute alla riserva ordinaria.	
	Art. 15	
	I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il	
	rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei	
	mesi indicati rispettivamente nei precedenti artt. 14 e 15.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio o	
	dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quale risulti	
	chi sono gli aventi diritto alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute alla riserva ordinaria.	
	Art. 16	
	In caso di recesso, decadenza ed esclusione, i diritti dei	
	soci, degli eredi per quelli defunti, relativamente a	
	eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 17	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un	
	numero illimitato di quote, comprensive delle somme versate a	
	titolo di sovrapprezzo, per i soci operatori	

	rispettivamente di valore minimo o nominale non inferiore e	
	non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi od oneri futuri o	
	investimenti;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società	
	Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono	
	considerarsi come «riserve indivisibili» anche ai sensi e per	
	gli effetti dell'art. 12 della Legge 16.12.1977, n. 904, con	
	esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto	
	qualsiasi forma sia durante la vita della Cooperativa che	
	all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 18	
	La responsabilità dei soci è limitata alla quota sottoscritta.	
	Le quote sociali sono nominative e non possono essere	
	sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri soci, con	
	effetto verso la Cooperativa.	
	Art. 19	
	Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere	

	versate a rate, secondo le modalità fissate di volta in volta	
	dall'organo di amministrazione all'atto della delibera di	
	accettazione della domanda di ammissione a socio.	
	BILANCIO	
	Art. 20	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione	
	provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in	
	conformità delle norme di legge e lo sottopone	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi degli	
	artt. 2478/bis e 2364 c.c., salva la possibilità di un	
	maggior termine comunque non superiore a centoottanta giorni,	
	nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma	
	dell'art. 2364 C.C.	
	L'organo di amministrazione dovrà altresì provvedere,	
	nell'ambito della relazione al bilancio, a specificare i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi statutari in conformità con il carattere	
	cooperativo della Società evidenziando le condizioni di	
	prevalenza mutualistica.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla	
	destinazione dell'eventuale utile al netto di tutte le spese	
	e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le	

	somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale,	
	alla remunerazione corrente prevista per i lavoratori	
	similari, destinandolo come segue:	
	1) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale	
	ordinaria;	
	2) una quota di importo non inferiore alla quota percentuale	
	minima prevista dalle leggi vigenti alla costituzione e	
	all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11, Legge	
	31.1.1992, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;	
	3) il restante a una quota da distribuire ai soci cooperatori	
	quale dividendo ragguagliato al capitale effettivamente	
	versato e non superiore alla misura massima, idonea a	
	consentire alla Cooperativa il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici;	
	5) il restante ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato. L'aumento percentuale determinato	
	dall'Assemblea per il periodo corrispondente a quello	
	dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti,	
	non potrà mai superare il limite della variazione dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le	
	famiglie di operai e di impiegati, calcolato dall'ISTAT;	
	6) il restante andrà devoluto al fondo di riserva	
	straordinaria indivisibile anche ai sensi dell'art. 12, Legge	

	904/1977 destinato a fini mutualistici.	
	L'Assemblea può sempre deliberare, in deroga a quanto sopra,	
	che la totalità dei residui attivi risultanti dal bilancio	
	sia devoluta al fondo di riserva ordinaria o ad aumento	
	gratuito del capitale sociale.	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 21	
	Sono organi sociali della Società Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, quando previsto.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 22	
	Le Assemblee sono convocate dall'organo di amministrazione e	
	possono avere luogo in località anche diverse dalla sede	
	sociale, purchè nell'ambito del territorio nazionale.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della	
	prima, e occorrendo, della seconda convocazione, che non può	
	aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, da	
	affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata,	
	sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi	
	(raccomandata, telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari), all'indirizzo di posta elettronica o allo	

	specifico recapito che siano stati espressamente comunicati	
	dal socio purchè si abbia la certezza della ricezione da	
	parte del socio.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti e rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e	
	tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono	
	presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento.	
	L'organo di amministrazione potrà, a sua discrezione, e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee, tale comunque da assicurare la tempestiva	
	informazione sugli argomenti da trattare.	
	Art. 23	
	Con riferimento alle modificazioni dell'atto costitutivo e	
	alla decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci e in tutti gli altri casi espressamente	
	previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure	
	quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di	
	soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale,	
	le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	

	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	Art. 24	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di	
	questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con	
	il voto della maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed	
	occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i	
	risultati delle votazioni.	
	Art. 25	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione	
	quando sia presente la maggioranza dei soci, in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	espressi.	
	Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo e di	
	decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci, l'assemblea delibera in prima convocazione	
	a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e, in	

	seconda convocazione, a maggioranza semplice dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	Art. 26	
	Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.	
	Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota	
	posseduta.	
	E' vietato procedere a votazione a scrutinio segreto.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 27	
	La società è amministrata	
	determinato dai soci in occasione della nomina. Almeno la	
	maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori.	
	NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Art. 28	
	Gli Amministratori resteranno in carica per un periodo non	
	superiore a tre esercizi, e il loro incarico scadrà alla data	
	di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	E' ammessa la rieleggibilità.	
	PRESIDENTE	
	Art. 29	
	Il Consiglio di Amministrazione soci in occasione della	

	nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che	
	sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di	
	impedimento, nonchè un segretario, anche estraneo.	
	DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI	
	Art. 30	
	decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate	
	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo	
	stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta	
	dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;	
	- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e	
	su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro	
	contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia	
	consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	

	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli	
	amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno	
	esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero	
	l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo	
	della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto	
	equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	Le decisioni degli Amministratori, adottate ai sensi del	
	presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle	
	decisioni degli Amministratori.	
	Con la maggioranza di cui al precedente comma, gli	
	Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su	
	particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera	
	del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo	

	collegiale.	
	DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI	
	Art. 31	
	Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto	
	comma cod. civ., ovvero in tutti gli altri casi previsti	
	dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del	
	Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	A tal fine il Consiglio di Amministrazione:	
	- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con	
	lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno	
	tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con	
	telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei	
	quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonchè l'ordine del giorno;	
	- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in	
	Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente	
	all'Unione Europea.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono	
	presenti o informati della riunione.	
	Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in	
	forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	

	dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità la proposta si intende	
	respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai	
	sensi del presente articolo sono constatate da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale,	
	anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto,	
	nel Libro delle decisioni degli Amministratori.	
	COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Art.32	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o	
	il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte	
	dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381	
	c.c. ad uno o più dei suoi membri.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori	
	generalisti, istitori o procuratori per il compimento di	
	determinati atti o categorie di atti, determinandone i	
	poteri.	
	RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ	
	Art. 33	
	La rappresentanza della società spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione.	

	La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai	
	direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei	
	limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo	
	nell'atto di nomina.	
	COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI	
	Art. 34	
	Gli amministratori non hanno diritto a compenso, salvo	
	diversa delibera dell'assemblea.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 35	
	Quando ricorrono i presupposti di cui al secondo e terzo	
	comma dell'art. 2477 C.C., la nomina del collegio sindacale è	
	obbligatoria.	
	Il Collegio dei sindaci, quando nominato, dura in carica tre	
	esercizi e si compone di tre membri effettivi e di due	
	supplenti eletti dall'Assemblea. In caso di nomina	
	obbligatoria del collegio sindacale la sua composizione deve	
	essere conforme a quanto previsto dall'art. 2397 e seguenti	
	C.C.	
	L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio sindacale e	
	delibera il compenso annuo spettante ai sindaci valevole per	
	tutta la durata del loro ufficio.	
	Le attribuzioni del Collegio sindacale sono quelle previste	
	dal codice civile per i sindaci di società a responsabilità	
	limitata.	

	Esso vigila sull'osservanza delle leggi e del presente	
	Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la	
	corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri	
	contabili e delle scritture; a norma di legge partecipa alle	
	assemblee e alle riunioni dell'organo di amministrazione e	
	assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche	
	individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono	
	effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito	
	per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà	
	compilarsi verbale da iscriversi nell'apposito libro.	
	Il Collegio sindacale deve riferire specificatamente	
	all'assemblea sui criteri seguiti dall'organo di	
	amministrazione nella gestione sociale, per il conseguimento	
	degli scopi statutari, in conformità con il carattere	
	cooperativo della Società.	
	SCIoglimento - LIQUIDAZIONE	
	Art. 36	
	In qualunque caso di scioglimento della Società Cooperativa,	
	l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente fra	
	i soci o loro delegati, stabilendone i poteri.	
	Art. 37	
	In caso di scioglimento della Società Cooperativa l'intero	
	patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale	
	versato e rivalutato, nonché i dividendi eventualmente	

	maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo la	
	previsione dell'art. 26, D.Lgs. C.P.S. 1577/1947, 1° comma,	
	lett. c), come attuato dall'art. 11, Legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 38	
	Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere	
	osservate.	
	DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE	
	Art. 39	
	Il rapporto sociale tra la Società Cooperativa e i soci,	
	nonchè il funzionamento tecnico e amministrativo e il	
	trattamento economico dei soci e del personale dipendente,	
	possono essere disciplinati da eventuali regolamenti interni	
	redatti dall'Organo amministrativo ed approvati	
	dall'Assemblea.	
	Art. 40	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le	
	disposizioni previste dal codice civile, dalle leggi	
	speciali, nonché da ogni altra disposizione di legge."	
	Firmato: Sonia Berardo	
	Antonio Fuccillo Notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale	
	documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3	
	D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in	
	termini utili di registrazione.	